



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

PIANO DI CULTURA E CONSERVAZIONE

redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267 dei terreni siti in agro del Comune di Anela distinti al Foglio 3 mappale 18 di superficie pari a ettari 2.70.59

VISTI gli atti di collaudo relativi al Perimetro Forestale di Anela;

CONSIDERATO che il popolamento forestale derivante dai lavori eseguiti ha consentito il rinsaldamento dei terreni oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione e che in ordine alle norme degli artt. 53 e 54 del R.D.L. n° 3267/1923 la funzione di protezione idrogeologica deve essere conservata e mantenuta permanentemente;

VISTI gli artt. 53 e 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, in base ai quali il proprietario dei terreni restituiti, rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al Piano di coltura e conservazione approvato dalla competente Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna;

In applicazione delle disposizioni contenute nel R.D.L. n° 3267/1923 e nel relativo regolamento R.D. n° 1126/1926, si prescrivono le seguenti norme:

ART. 1 ELENCO TERRENI – I terreni oggetto del presente Piano di coltura e conservazione sono i seguenti:

Foglio	Mappale	Superficie ha.
3	18	2,70,59

ART. 2 DESTINAZIONE DEL TERRENO E TRASFORMAZIONE IN ALTRA QUALITA' DI CULTURA – Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n° 3267/1923 le superfici oggetto del presente Piano di Coltura e conservazione dovranno mantenere la destinazione forestale; la coltura agraria non sarà mai permessa, così pure le

21



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

trasformazioni per fini edificatori.

Previo esperimento della procedura ex art. 7 del R.D.L. n° 3267/1923, potrà essere assentita la realizzazione di opere al servizio del fondo purchè non modificchino la destinazione forestale richiamata al comma 1 del presente articolo.

Sono fatte salve le competenze degli Enti preposti alla tutela ambientale, urbanistica e paesaggistica.

ART. 3 **GOVERNO E TRATTAMENTO DEL BOSCO** – Il soprassuolo boschivo costituito da specie arboree dovrà essere governato a fustaia con trattamento disetaneo. La macchia mediterranea dovrà essere trattata mediante l'adozione di periodici interventi colturali.

ART. 4 **LAVORI DA ESEGUIRE** - Su tutta la superficie boscata dovranno essere eseguiti gli ordinari lavori di coltura che consisteranno in sfolli, potature, spalcatore e diradamenti.

Tali lavori dovranno essere svolti in conformità a quanto prescritto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Sassari. I tagli di utilizzazione dovranno essere eseguiti soltanto quando le piante avranno raggiunto la maturità stabilita dalle prescrizioni in vigore.

Le piante da sughera potranno essere assoggettate ad estrazione periodica rispettando le prescrizioni della L.R. 9 febbraio 1994, n° 4. Il taglio di piante di sughera dovrà essere autorizzato a norma dell'art. 6 della stessa L.R. n.4/1994.

ART. 5 **DANNI AL BOSCO** – Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il bosco venisse distrutto, il proprietario sarà tenuto a eseguire lavori di ricostituzione del bosco. In caso di fitopatie e/o infestazioni di insetti il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata allo STIR di Sassari e a dar seguito alle prescrizioni che da questo verranno adottate.

ART. 6 **PASCOLO** – Previa ricognizione da chiedere al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari, il pascolo con animali ovini, bovini, equini e suini potrà essere ammesso nei termini dell'art. 25 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

Forestale vigenti nella Regione Sardegna approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006. Il pascolo con caprini potrà essere ammesso solamente previo esperimento della procedura prevista dall'art. 9 del R.D.L. 3267/23.

- ART. 7 GODIMENTO DEL BOSCO - Per ogni altra forma di godimento del bosco (pascolo, falcio dell'erba, raccolta dello strame, scavi, apertura di cave, accensione di fuochi, ecc.) e per quanto non espressamente sopra previsto, dovranno essere osservate le norme dalle leggi, dai regolamenti generali vigenti e da quelli speciali in materia forestale, in particolare le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Sardegna approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006.
- ART. 8 APERTURA DI PISTE E FASCE PARAFUOCO – L'apertura di nuove piste di servizio e di fasce parafulco potrà realizzarsi soltanto per finalità di gestione forestale o per fini antincendio, previo assenso o autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale e di altri Enti competenti. Le piste esistenti dovranno essere fruibili alle forze di polizia, ai mezzi di protezione civile, ai mezzi antincendio e chiunque altro avente diritto.
- ART. 9 CAMBI PROPRIETA' – Il presente Piano di Coltura e Conservazione mantiene la sua validità ed efficacia in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio di proprietà e qualunque altra variazione.

_____, li _____

Il proprietario

Il Direttore del Servizio

Dott. Sebastiano Mavuli

Visto: si approva

Il Comandante del Corpo Forestale e di V.A.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267 dei terreni siti in agro del
Comune di Anela distinti al Foglio 3 mappale 19 di superficie pari a ettari 2.58.35

VISTI gli atti di collaudo relativi al Perimetro Forestale di Anela;

CONSIDERATO che il popolamento forestale derivante dai lavori eseguiti ha consentito il
rinsaldamento dei terreni oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione e che in ordine
alle norme degli artt. 53 e 54 del R.D.L. n° 3267/1923 la funzione di protezione idrogeologica deve
essere conservata e mantenuta permanentemente;

VISTI gli artt. 53 e 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, in base ai quali il proprietario dei
terreni restituiti, rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in
conformità al Piano di coltura e conservazione approvato dalla competente Direzione Generale del
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna;

In applicazione delle disposizioni contenute nel R.D.L. n° 3267/1923 e nel relativo regolamento
R.D. n° 1126/1926, si prescrivono le seguenti norme:

ART. 1 ELENCO TERRENI – I terreni oggetto del presente Piano di coltura e
conservazione sono i seguenti:

Foglio	Mappale	Superficie ha.
3	19	2.58.35

ART. 2 DESTINAZIONE DEL TERRENO E TRASFORMAZIONE IN ALTRA QUALITA'
DI COLTURA – Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n° 3267/1923 le superfici oggetto
del presente Piano di Coltura e conservazione dovranno mantenere la
destinazione forestale; la coltura agraria non sarà mai permessa, così pure le



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

trasformazioni per fini edificatori.

Previo esperimento della procedura ex art. 7 del R.D.L. n° 3267/1923, potrà essere assentita la realizzazione di opere al servizio del fondo purchè non modifichino la destinazione forestale richiamata al comma 1 del presente articolo.

Sono fatte salve le competenze degli Enti preposti alla tutela ambientale, urbanistica e paesaggistica.

ART. 3 **GOVERNO E TRATTAMENTO DEL BOSCO** – Il soprassuolo boschivo costituito da specie arboree dovrà essere governato a fustaia con trattamento disetaneo. La macchia mediterranea dovrà essere trattata mediante l'adozione di periodici interventi culturali.

ART. 4 **LAVORI DA ESEGUIRE** - Su tutta la superficie boscata dovranno essere eseguiti gli ordinari lavori di coltura che consisteranno in sfolli, potature, spalcatore e diradamenti.

Tali lavori dovranno essere svolti in conformità a quanto prescritto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Sassari. I tagli di utilizzazione dovranno essere eseguiti soltanto quando le piante avranno raggiunto la maturità stabilita dalle prescrizioni in vigore.

Le piante da sughera potranno essere assoggettate ad estrazione periodica rispettando le prescrizioni della L.R. 9 febbraio 1994, n° 4. Il taglio di piante di sughera dovrà essere autorizzato a norma dell'art. 6 della stessa L.R. n.4/1994.

ART. 5 **DANNI AL BOSCO** – Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il bosco venisse distrutto, il proprietario sarà tenuto a eseguire lavori di ricostituzione del bosco. In caso di fitopatie e/o infestazioni di insetti il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata allo STIR di Sassari e a dar seguito alle prescrizioni che da questo verranno adottate.

ART. 6 **PASCOLO** – Previa ricognizione da chiedere al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari, il pascolo con animali ovini, bovini, equini e suini potrà essere ammesso nei termini dell'art. 25 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

Forestale vigenti nella Regione Sardegna approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006. Il pascolo con caprini potrà essere ammesso solamente previo esperimento della procedura prevista dall'art. 9 del R.D.L. 3267/23.

- ART. 7 GODIMENTO DEL BOSCO - Per ogni altra forma di godimento del bosco (pascolo, falcio dell'erba, raccolta dello strame, scavi, apertura di cave, accensione di fuochi, ecc.) e per quanto non espressamente sopra previsto, dovranno essere osservate le norme dalle leggi, dai regolamenti generali vigenti e da quelli speciali in materia forestale, in particolare le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Sardegna approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006.
- ART. 8 APERTURA DI PISTE E FASCE PARAFUOCO – L'apertura di nuove piste di servizio e di fasce parafuoco potrà realizzarsi soltanto per finalità di gestione forestale o per fini antincendio, previo assenso o autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale e di altri Enti competenti. Le piste esistenti dovranno essere fruibili alle forze di polizia, ai mezzi di protezione civile, ai mezzi antincendio e chiunque altro avente diritto.
- ART. 9 CAMBI PROPRIETA' – Il presente Piano di Coltura e Conservazione mantiene la sua validità ed efficacia in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio di proprietà e qualunque altra variazione.

_____, li _____

Il proprietario

Il Direttore del Servizio

Dott. Sebastiano Mavuli

Visto, si approva

Il Comandante del Corpo Forestale e di V.A.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267 dei terreni siti in agro del
Comune di Anela distinti al Foglio 3 mappale 8 di superficie pari a ettari 0.40.76

VISTI gli atti di collaudo relativi al Perimetro Forestale di Anela;

CONSIDERATO che il popolamento forestale derivante dai lavori eseguiti ha consentito il
rinsaldamento dei terreni oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione e che in ordine
alle norme degli artt. 53 e 54 del R.D.L. n° 3267/1923 la funzione di protezione idrogeologica deve
essere conservata e mantenuta permanentemente;

VISTI gli artt. 53 e 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, in base ai quali il proprietario dei
terreni restituiti, rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in
conformità al Piano di coltura e conservazione approvato dalla competente Direzione Generale del
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna;

In applicazione delle disposizioni contenute nel R.D.L. n° 3267/1923 e nel relativo regolamento
R.D. n° 1126/1926, si prescrivono le seguenti norme:

ART. 1 ELENCO TERRENI – I terreni oggetto del presente Piano di coltura e
conservazione sono i seguenti:

Foglio	Mappale	Superficie ha.
3	8	0.40.76

ART. 2 DESTINAZIONE DEL TERRENO E TRASFORMAZIONE IN ALTRA QUALITA'
DI COLTURA – Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n° 3267/1923 le superfici oggetto
del presente Piano di Coltura e conservazione dovranno mantenere la
destinazione forestale; la coltura agraria non sarà mai permessa, così pure le



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

trasformazioni per fini edificatori.

Previo esperimento della procedura ex art. 7 del R.D.L. n° 3267/1923, potrà essere assentita la realizzazione di opere al servizio del fondo purchè non modifichino la destinazione forestale richiamata al comma 1 del presente articolo.

Sono fatte salve le competenze degli Enti preposti alla tutela ambientale, urbanistica e paesaggistica.

ART. 3 **GOVERNO E TRATTAMENTO DEL BOSCO** – Il soprassuolo boschivo costituito da specie arboree dovrà essere governato a fustaia con trattamento disetaneo. La macchia mediterranea dovrà essere trattata mediante l'adozione di periodici interventi colturali.

ART. 4 **LAVORI DA ESEGUIRE** - Su tutta la superficie boscata dovranno essere eseguiti gli ordinari lavori di coltura che consisteranno in sfolli, potature, spalcature e diradamenti.

Tali lavori dovranno essere svolti in conformità a quanto prescritto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Sassari. I tagli di utilizzazione dovranno essere eseguiti soltanto quando le piante avranno raggiunto la maturità stabilita dalle prescrizioni in vigore.

Le piante da sughera potranno essere assoggettate ad estrazione periodica rispettando le prescrizioni della L.R. 9 febbraio 1994, n° 4. Il taglio di piante di sughera dovrà essere autorizzato a norma dell'art. 6 della stessa L.R. n.4/1994.

ART. 5 **DANNI AL BOSCO** – Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il bosco venisse distrutto, il proprietario sarà tenuto a eseguire lavori di ricostituzione del bosco. In caso di fitopatie e/o infestazioni di insetti il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata allo STIR di Sassari e a dar seguito alle prescrizioni che da questo verranno adottate.

ART. 6 **PASCOLO** – Previa ricognizione da chiedere al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari, il pascolo con animali ovini, bovini, equini e suini potrà essere ammesso nei termini dell'art. 25 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

Forestale vigenti nella Regione Sardegna approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006. Il pascolo con caprini potrà essere ammesso solamente previo esperimento della procedura prevista dall'art. 9 del R.D.L. 3267/23.

ART. 7 GODIMENTO DEL BOSCO - Per ogni altra forma di godimento del bosco (pascolo, falcio dell'erba, raccolta dello strame, scavi, apertura di cave, accensione di fuochi, ecc.) e per quanto non espressamente sopra previsto, dovranno essere osservate le norme dalle leggi, dai regolamenti generali vigenti e da quelli speciali in materia forestale, in particolare le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Sardegna approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006.

ART. 8 APERTURA DI PISTE E FASCE PARAFUOCO – L'apertura di nuove piste di servizio e di fasce parafuoco potrà realizzarsi soltanto per finalità di gestione forestale o per fini antincendio, previo assenso o autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale e di altri Enti competenti. Le piste esistenti dovranno essere fruibili alle forze di polizia, ai mezzi di protezione civile, ai mezzi antincendio e chiunque altro avente diritto.

ART. 9 CAMBI PROPRIETA' – Il presente Piano di Coltura e Conservazione mantiene la sua validità ed efficacia in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio di proprietà e qualunque altra variazione.

_____, li _____

Il proprietario

Il Direttore del Servizio

Dott. Sebastiano Mavuli

Visto, si approva

Il Comandante del Corpo Forestale e di V.A.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

**Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari**





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari

ATTO DI COLLAUDO

Oggetto: Restituzione terreni in occupazione temporanea nel Perimetro Forestale di Anela -
Terreni distinti in catasto al Foglio 2 mappali 36, 38, 51, 52; Foglio 3 mappali 8, 15, 16, 17, 18, 19; Foglio 4 mappali 17, 18, 19, 23, 24, 43, 85, 89, 105, 106, 107, 108, 111, 112; Foglio 11 mappali 8, 9, 10, 17, 18, 19, 21, 27, 29, 30, 32, 33, 34; Foglio 15 mappali 1, 2, 4, 5, 6, 9, 32, 33, 34, 35, 36; Foglio 16 mappali 1, 5, 6.
Gestione Ente Foreste della Sardegna, Servizio territoriale di Sassari.-

VISTA la documentazione agli atti del Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sassari, relativi alla Perimetro forestale come descritto in oggetto;

SULLA SCORTA della relazione di collaudo;

ACCERTATO che il soprassuolo è affermato su tutta la superficie;

RITENUTO che i terreni in esame siano restituibili;

COLLAUDA

i lavori sistematori nei terreni indicati in oggetto, ai sensi dell'art. 50 della Legge Forestale e secondo le disposizioni della circolare della Direzione Generale del C.F.V.A. prot. 12884 del 25 ottobre 2006, eccependo quanto segue:

- sono parzialmente collaudabili i terreni distinti al foglio 15 mappale 9, foglio 3 mappale 15 perché in essi sono collocati in opera fabbricati privi di particella catastale per i quali è opportuno che venga accertato l'uso e la disponibilità;
- è parzialmente collaudabile il terreno distinto come foglio 2 mappale 36 perché in esso è collocato in opera un fabbricato privo di particella catastale per il quale è opportuno che venga accertato l'uso e la disponibilità; per tale terreno si esprime in ogni caso la riserva riguardo la restituzione perché non compare nel verbale di consistenza del 2000;





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

- è collaudabile il terreno distinto come foglio 3 mappale 8 ma si esprime in ogni caso la riserva riguardo la restituzione perché non compare nel verbale di consistenza del 2000;
- non sono collaudabili i mappali foglio 2 mappali 51 e 52, foglio 3 mappale 16, foglio 15 mappali 35 e 36 perché in essi sono collocati in opera fabbricati, distinti con particella catastale propria, per i quali è opportuno che venga accertato l'uso e la disponibilità;
- il terreno distinto come foglio 2 mappale 38 viene escluso dalle operazioni di collaudo perché mai incluso nel perimetro;
- i terreni distinti come foglio 15 mappale 6 e foglio 4 mappali 105, 106, 107 e 108 entrano a far parte delle operazioni di collaudo.

I terreni collaudati e parzialmente collaudati possono essere restituiti ai proprietari, facendo salvi i diritti di terzi e a condizione che vengano osservate le prescrizioni riportate negli allegati Piani di Coltura e Conservazione.

Il Direttore del Servizio

Dott. Sebastiano Mavuli